



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E LA REGIONE PER IL COLLEGAMENTO ALL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (I.N.A.)

L'anno , addì in Roma, presso il Ministero dell'Interno -
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi
Demografici,

TRA

- Il Ministero dell'Interno (*successivamente denominato Ministero*) rappresentato
dal ;

E

- La Regione , rappresentata dal ;

V I S T O:

- il testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" ed il successivo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 223 in data 30 maggio 1989;
- la legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" ed il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 323 in data 6 settembre 1989;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'articolo 4 del decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", istitutivo dell'Autorità per Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- il decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale", e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che "I Comuni favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000 recante "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento di identità elettronici";
- il d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'art. 8 del decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici;
- il Decreto ministeriale in data 13 ottobre 2005, n. 240, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 in data 23 novembre 2005, avente ad oggetto il Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi concernente la disciplina degli accessi all'Indice Nazionale delle Anagrafi da parte dei comuni, delle PP.AA. e dei soggetti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'Interno;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'Interno, in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
- il decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2000 art.5 comma 1 e 4, recante "Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate";
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;

- il regolamento per la realizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto di asilo, di cui all'articolo 34, comma 2 della legge 30 luglio 2002 n°189;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta "Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione";
- il d. L.vo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "codice dell'amministrazione digitale" ai fini dell'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice;
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242, con cui vengono emanate le norme per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra PP. AA. In materia di immigrazione;
- il d. L.vo in data 28 febbraio 2005 n. 42, recante l'istituzione del sistema pubblico di connettività (SPC) e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione;
- l'articolo 50 del d.l. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, che prevede la generazione e la progressiva consegna, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Tessera Sanitaria (TS) a tutti i soggetti aventi diritto all'assistenza sanitaria;
- con Decreto ministeriale in data 9 dicembre 2004 del Ministro dell'Interno, del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state emanate le regole tecniche e di sicurezza per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- la Legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies ter, in base al quale i Comuni devono predisporre i necessari collegamenti all'INA presso il CNSD e redigere il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione della carta di



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

identità elettronica, il passaporto, e il permesso di soggiorno, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2005;

- la legge 31 maggio 2005, n. 88, art. 1-novies, secondo comma, in base al quale l'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche al fine di consentire alle amministrazioni centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificata dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 22.3.06 con il quale è stata adottata la Direttiva per la Sicurezza del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) ed il relativo Piano di attuazione.
- il Protocollo d'Intesa, in data 13 luglio 2005, tra il Ministero dell'Interno e il Centro Interregionale per il sistema Informatico e il sistema Statistico – CISIS.
- L'articolo 16-bis commi 1 e 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 2/2009 del 28 gennaio 2009.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle PP.AA. per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale, nonché assicurare la sicurezza dei dati e dell'interscambio anagrafico;
- alcune Regioni hanno realizzato delle reti unificate per la pubblica amministrazione a carattere regionale in conformità al sistema pubblico di connettività (SPC) previsto dal D.LGS 28 febbraio 2005, n. 42, alla quale hanno aderito numerosi Comuni dei territori regionali e che tali reti vengono già utilizzate dai predetti Comuni per la trasmissione dei dati all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) con il Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA), ed ai servizi dell'Anagrafe degli Italiani all'Estero(AIRE) secondo la normativa vigente in materia;
- le predette infrastrutture di rete a livello regionale per il trasporto di dati anagrafici provenienti dai Comuni al sistema nazionale dell'INA, devono essere



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

integrate, dal punto di vista architettuale e del protocollo di comunicazione, con il Backbone CNSD (INA) del Ministero mediante i servizi della porta di dominio qualificata SPC del Ministero dell'Interno

- l'utilizzo delle reti regionali da parte dei Comuni è realizzato secondo il modello architettuale, relativo sia alla componente tecnologico-infrastrutturale che applicativa, individuato nel documento tecnico che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7;
- il Ministero dell'Interno, con numerose circolari ed iniziative di comunicazione, ha sensibilizzato gli Enti Locali e le PP.AA. interessate sulla strategicità delle tematiche inerenti l'interscambio di dati nell'ambito dei servizi demografici ed ha evidenziato la necessità di dare il massimo impulso alle attività di coinvolgimento dei Comuni e delle Amministrazioni periferiche per il rapido e positivo popolamento dell'INA, ai fini della certificazione, su base nazionale, del requisito della residenza anagrafica, necessario a garantire la erogazione on-line dei servizi al cittadino da parte della P.A.;
- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 62 in data 28/12/2005 ha emanato le modalità di comunicazione dei dati anagrafici, comprese le variazioni all'INA, con standard XML-SAIA, per assicurare la circolarità anagrafica tra i comuni e tra questi e le PP.AA.;
- con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983 sono state istituite le conferenze permanenti per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province autonome;
- con D.P.R. del 15 maggio 2001, n. 287, Art. 4, sono state istituite le conferenze permanenti presso le Prefetture per verificare l'attuazione, da parte degli Uffici periferici dello Stato, delle intese definite nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza Unificata in materia di interscambio di dati e informazioni sull'attività statale, regionale, provinciale e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112.;
- con D.P.R. del 3 aprile 2006, n. 180, art. 1- comma 4, è stato emanato il regolamento in materia di Prefetture –Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- il CISIS sulla base della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 28 luglio 1989, è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici e, sulla base del proprio Statuto, promuove lo sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi regionali e il loro raccordo e la loro integrazione nel sistema informativo nazionale, nonché assicura il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali sui predetti temi;
- con il D.M. in data 8 novembre 2007 sono state apportate modifiche al decreto del Ministro dell'Interno in data 19 luglio 2000, concernente l'emissione della Carta di Identità Elettronica-CIE;
- dopo l'approvazione delle regole tecniche SPC è stato attivato un gruppo di lavoro tecnico presso il CNIPA che ha iniziato l'approfondimento dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica della documentazione approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 14 dicembre 2006, producendo un primo documento presentato a Napoli da Ministero dell'Interno e Regioni in data 10 dicembre 2008;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

La narrativa che precede è parte integrante della presente Convenzione.

Art.2 (Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati nel testo corrispondono alle seguenti definizioni:



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

MINISTERO: Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici;

REGIONE: (nome della regione)

INA: Indice Nazionale delle Anagrafi;

C.N.S.D.: Centro Nazionale per i Servizi Demografici;

ANCI: Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;

TOR VERGATA: Università degli Studi di Roma 2 "Tor Vergata";

Backbone C.N.S.D./INA.: Infrastruttura di sicurezza del C.N.S.D. e dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, che certifica lo scambio e l'integrità del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento di gestione n. 240/2005 ;

Porta di Dominio del C.N.S.D.:

Porta di Dominio del C.N.S.D. comprensiva del modulo “Porta di accesso Backbone C.N.S.D., sistema di sicurezza del C.N.S.D. che abilita e gestisce l'accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.;

Modulo Porta di accesso-Backbone C.N.S.D.:

modulo “plug in” della Porta di Dominio della Regione; rappresenta il sistema, all'interno dell'Ente, abilitante per all'accesso in rete ai servizi applicativi del CNSD;

Porta di accesso del Comune: la «Porta di accesso ai domini applicativi del C.N.S.D.» situata presso il comune;

Porta di dominio della Regione: Infrastruttura informatica delle Regioni che si interfaccia con il **Modulo** “Porta di accesso-Backbone C.N.S.D.”.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Art. 3 (Finalità)

La Convenzione ha la finalità di rendere possibile il collegamento tra la Regione e il Ministero/CNSD per assicurare, attraverso modalità uniformi a livello nazionale, l'accesso e l'utilizzo, ai fini istituzionali, dei dati anagrafici forniti dai comuni tramite la infrastruttura di sicurezza dell'INA.

Le informazioni anagrafiche inviate dai comuni attraverso l'INA, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche tradizionale.

La presente convenzione ha inoltre la finalità di dare attuazione all'interno dei sistemi regionali ad iniziative correlate, nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento, e che saranno successivamente convenute fra i firmatari della presente convenzione e sottoposte al comitato tecnico interregionale di cui al successivo art.7 c.4.

Art. 4 (Modalità di interscambio)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 viene utilizzata l'architettura di connessione, tramite porta di dominio "SPCoop" (Sistema Pubblico di Connettività e Cooperatività), tra la Regione e la Porta di Dominio del C.N.S.D. comprensiva del modulo "Porta di accesso Backbone C.N.S.D.", architettura sperimentata e da approvare con apposito accordo di servizio dai contraenti.

Il Ministero fornisce il modulo "Porta di accesso-Backbone C.N.S.D.", che assicura le funzionalità del "Backbone C.N.S.D.", a tutti gli enti che dovranno usufruire dei servizi del C.N.S.D. Per l'accesso a qualsiasi servizio del C.N.S.D. gli enti autorizzati utilizzano una Porta di Dominio integrata con il modulo "Porta di accesso-Backbone C.N.S.D.".



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

La Regione è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della stessa nella complessiva responsabilità della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Il Ministero è responsabile della sicurezza logica della Porta di accesso del Comune, mentre il Comune è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della stessa nella complessiva responsabilità della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Il Ministero è responsabile della sicurezza logica, della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria della Porta di Dominio del C.N.S.D. comprensiva del modulo "Porta di accesso Backbone C.N.S.D.".

Il collegamento e lo scambio dei dati e dei documenti avviene nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, secondo le modalità tecniche che saranno indicate in un documento di specifiche tecniche e architetture, che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 5

(Servizi di Interscambio)

Il Ministero:

- rende disponibili i servizi dell'INA/SAIA su base nazionale e, segnatamente, certifica la residenza anagrafica, sulla base delle variazioni anagrafiche, trasmesse dai Comuni;

La Regione:

- utilizzerà i dati certificati dall'INA/SAIA esclusivamente ai fini istituzionali, fornendo ai comuni che ne facciano richiesta il servizio di trasporto dei dati stessi al CNSD, come da documento di specifiche tecniche e architetture che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7,
- favorisce la riduzione dei tempi di inoltro dei dati anagrafici all'INA/SAIA da parte dei comuni introducendo economie di spesa.

La definizione puntuale dei servizi oggetto di interscambio avverrà all'interno delle specifiche degli accordi di servizio SPC, previsti dalle regole tecniche SPC, e



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

definiti nell'ambito del comitato tecnico interregionale di cui al successivo art. 7, comma 4.

Art. 6

(Titolare del trattamento e misure di sicurezza)

- 1) Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il Direttore Centrale dei Servizi Demografici, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 196 in data 30/6/2003 e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 4, comma 1 in merito alla identificazione degli utenti abilitati e alla protezione degli operatori, nonché per la identificazione e autorizzazione degli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico;
- 2) Titolare del trattamento dei dati anagrafici scambiati con il Backbone C.N.S.D./INA è la Regione, che designa con apposito provvedimento il responsabile e l'incaricato del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA, ai sensi dei predetti articoli 29 e 4 comma 1 del D.lgs. n. 196/2003 e del precitato Regolamento di gestione dell'INA art. 8, comma 6. La Regione, pertanto, è tenuta a conformare i propri sistemi di connessione al CNSD con l'adozione di misure di sicurezza relative ai sistemi interni da questa detenuti, in coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate nel precitato documento di specifiche tecniche e architetture che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7.
Prescrizioni, impegni e moduli organizzativi e gestionali concernenti il collegamento della Regione con il CNSD sono espressamente richiamati nel predetto documento di specifiche tecniche e architetture che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7;
- 3) Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale e delle comunicazioni al Backbone C.N.S.D./INA è il Comune. Il Sindaco, o suo delegato, è responsabile della attuazione delle misure di sicurezza, nonché dell'adozione delle procedure individuate nel piano di sicurezza di cui al D.M. del 2 agosto 2005, approvato dalla Prefettura di competenza. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile delle variazioni anagrafiche comunicate all'INA, come



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

previsto dalla legislazione anagrafica e, segnatamente, dall'art. 6, comma 3 del Regolamento di gestione INA, n. 240 in data 13/10/2005;

- 4) La vigilanza sulla adozione delle misure di sicurezza da parte dei Comuni nella gestione dell'anagrafe e nell'invio delle comunicazioni all'INA rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto competente per provincia;
- 5) La Regione è tenuta ad osservare le misure di sicurezza previste dall'ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al collegamento al CNSD, nel documento di specifiche tecniche e architetture che verrà predisposto dal comitato tecnico interregionale di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 7 (Esecuzione)

- 1) Per la generale programmazione della presente Convenzione e la valutazione della sua regolare esecuzione è istituito presso la Prefettura del capoluogo di regione il tavolo di lavoro INA-SAIA congiunto Prefetture, Regione, Comuni.
- 2) Il Tavolo di lavoro congiunto, viene costituito dal Prefetto del capoluogo di Regione entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione ed è composto dal Dirigente dell'Area Enti Locali delle Prefetture della regione, da due rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti dei servizi demografici dei comuni, per tale scopo individuati dall'ANCI e da due rappresentanti del Ministero che assicurano l'assistenza tecnico-operativa eventualmente necessaria all'esecuzione della presente Convenzione.
- 3) Il Tavolo congiunto ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione a livello regionale, controllare lo stato di avanzamento delle attività di collegamento della Regione al C.N.S.D. definendo con apposito piano di lavoro le singole fasi di attuazione e fornendo al Comitato di Indirizzo, di cui al Protocollo d'Intesa Ministero-CISIS, il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei lavori.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- 4) Per il raccordo e il coordinamento a livello nazionale delle attività dei tavoli tecnici regionali, per il continuo approfondimento e specifica dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica della documentazione approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 14 dicembre 2006 e per la definizione e monitoraggio dei contenuti degli accordi di servizio è istituito presso il Ministero dell'Interno il comitato tecnico interregionale per le Convenzioni INA/SAIA Regioni-Ministero con la partecipazione del CNIPA in rappresentanza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 8

(Validità della Convenzione)

La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla stipula della stessa, con possibilità di rinnovo.

Roma,

il MINISTERO DELL'INTERNO

la REGIONE